



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/06/2022** (punto N 40)

Delibera

N 668

del 13/06/2022

*Proponente*

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Laura ACHENZA

*Direttore* Albino CAPORALE

*Oggetto:*

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione estiva per il 2022, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 2 novembre 2021, anche al fine di evitare le problematiche e criticità sorte negli anni precedenti, ha stabilito di confermare l’intesa del 2011, anche al fine di tutelare la concorrenza nelle zone di confine tra Regioni e di fornire agli operatori una data certa comune;

Vista la delibera G.R. n. 1189 del 15 novembre 2021, recante “ Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione per l’anno 2022, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)” con la quale, nell’individuare le date di inizio delle vendite di fine stagione estiva per l’anno 2022, per mero errore materiale, era stato indicato come primo sabato del mese di luglio il 3 luglio 2022 invece del 2 luglio 2022;

Ritenuto opportuno eliminare ogni possibile dubbio circa la data effettiva di inizio delle vendite di fine stagione estiva per l’anno 2022, onde evitare difformità interpretative da parte di Comuni, imprese o consumatori;

Richiamato il divieto di cui all’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite;

Sentite le Associazioni di categoria regionali;

Ritenuto opportuno chiarire che la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, per l’anno 2022, resta confermata nel giorno 2 luglio 2022, primo sabato del mese di luglio, per una durata di sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2022, nella data del 2 luglio 2022 (primo sabato del mese di luglio) la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni;
3. di richiamare l'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, ai sensi del quale è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti l'inizio delle suddette vendite.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

la Dirigente Responsabile  
LAURA ACHENZA

Il Direttore  
ALBINO CAPORALE